

# COMUNE DI CHIOPRIS - VISCONE

PROVINCIA DI UDINE

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Esame ed approvazione Regolamento di Polizia Rurale.

L'anno millenovecentonovanta ~~tre~~ tre il giorno venti  
del mese di aprile alle ore 20.00, nella sala  
comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo  
ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri il 15.04.1993  
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria,

*Inviata al Comitato  
Prov.le di Controllo  
il 13 MAG. 1993  
Prot. n. 1842*

Seduta pubblica - ~~segreta~~ segreta di prima convocazione


Fatto l'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1 VITTOR Nello	x		9 GRATTON Roberto	x	
2 CECCHIN Franca in MATELLON	x		10 PECORARI Mauro	x	
3 CUSSIGH Sara in VEZIL		x	11 TINOS Pier Paolo	x	
4 GALLAS Carlo		x	12 ZORZINI Galliano		x
5 SEGATTI Nevio	x		13 VITTOR Oliviano		x
6 TONSO Valentina	x		14 DISSEGNA Italo	x	
7 CETTOLO Eugenio Antonino		x	15 MACOR Gianpaolo		x
8 DILENA Giorgio	x				
			Totale N.	9	6

Assiste il Segretario comunale sig.


Della Marina d.ssa Mariangela

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza  
il sig. Vittor cav.uff. Nello  
nella sua qualità di Sindaco  
ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consi-  
glio Comunale adotta la seguente deliberazione:



Sulla presente proposta di deliberazione il Segretario Comunale, acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dipendente del servizio interessato, esprime a mente dell'art.53 della L. 142/90 parere favorevole di regolarità tecnica nonché di legittimità'.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Mariangela Della Marina



#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 58 del 30.11.1992, con la quale approvava il Regolamento comunale di polizia rurale;

Preso atto che con nota prot.n.41309/A del 26.1.1993 il Comitato Regionale Centrale di Controllo di Udine restituiva l'atto ai sensi dell'art.38, comma 2, della L.R. 49/91 in quanto non corredata del preventivo parere obbligatorio ai sensi degli artt. 344-345 del TULS 27.7.1934 n.1265;


Atteso che in ordine a detto Regolamento, nel nuovo testo composto da n.38 articoli, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, e' stato acquisito il parere della competente USL, giusta nota prot. n.27588/92 del 19.4.'93, acquisita al protocollo comunale al n. 1422 del 19.4.'93

Ritenuto pertanto di approvare il medesimo:

con voti unanimi palesi

#### D E L I B E R A

- 1) di revocare la propria precedente deliberazione n. 58/1992;
- 2) di approvare il nuovo testo del Regolamento comunale di Polizia Rurale, allegato al presente atto, sul quale e' stato acquisito il parere favorevole della competente USL.



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Il Consigliere Anziano



Il Segretario

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per <sup>15</sup> giorni consecutivi: dal 27 APR 1993 al 12 MAG. 1993 e che contro la stessa non sono stati prodotti reclami o denunce.

addì 13 MAG. 1993




L'Impiegato responsabile

---

↳ Ravvisata legittima dal CRCCICRTO nella seduta  
del 8/7/93 al n. 35583

il 9.7.93

Il Segretario Barozziol di Luca  
provato riguardo alle assicurazioni fratis  
con nota 01/07.93.23 76



## C A P O I

## LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA'

## Art.1

## Limiti del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale.

## Art.2

## Oggetto del servizio di Polizia Municipale

1. Il servizio di polizia rurale si propone di assicurare nel territorio del Comune l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato e del Comune nell'interesse generale della cultura agraria e della vita sociale nelle campagne.

## Art.3

## Disimpegno del servizio di polizia rurale

1. Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco del Comune e svolto dagli Ufficiali e agenti di P.G. a norma dell'art.221 del C.P.

## Art.4

## Ordinanze del Sindaco

1. Al Sindaco, oltre ai poteri che, ai sensi dell'art.38, comma 2, della L.142/90, gli sono demandati in materia di edilizia, polizia locale, sanità e igiene, spetta la facoltà di emettere ordinanze ai sensi dell'art.378 della legge 20 marzo 1865, n.2248, allegato F, e del vigente Codice della strada (R.D. 8 dicembre 1933, n.1740 - per la parte rimasta in vigore - e R.D. 15 giugno 1959, n.393).

2. Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il pre-

ciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le penalità comminabili a carico degli inadempienti.

## C A P O II

### PASCOLO - CACCIA - PESCA

#### Art.5

##### Pascolo degli animali

1. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti.

2. Sanzione amministrativa da £. 10.000.- a £. 400.000.-

3. I proprietari di greggi che usufruiscono del pascolo vagante, devono essere muniti del relativo libretto, completo in ogni sua parte. Tali greggi possono pascolare su terreni di uso pubblico o demaniale, e su terreni di privati solo se autorizzati dal proprietario.

#### Art.6

##### Sanzioni per pascolo abusivo

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt.843 comma 2° e 3° e 925 del codice civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di legge.

#### Art.7

##### Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie

1. Nel percorrere vie comunali o vicinali i conduttori di mandrie di bestiame di qualsiasi specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare mo-

lestie o timoni sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata.

2. Nelle vie e piazze degli abitati è vietato il passaggio del bestiame.

3. Sanzione amministrativa da £. 20.000.- a £. 50.000.-

4. Oblazione in via breve di £. 25.000.-

#### Art.8

##### Pascolo in ore notturne

1. Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

2. Sanzione amministrativa da £. 10.000.- a £. 1.000.000.-

#### Art.9

##### Esercizio di caccia e pesca

1. L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinata da leggi e regolamenti speciali.

2. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

3. Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione provinciale.

4. Sanzione amministrativa da £. 50.000.- a £. 500.000.-

5. Oblazione in via breve di £. // elevabili per recidiva da £. 100.000.- a £. 1.000.000.- + sequestro armi e selvaggina.

### C A P O III

#### CASE COLONICHE

#### Art.10

##### Costruzione di case coloniche

1. Nella costruzione, ampliamento e riadattamento di fabbricati rurali, si osserveranno le norme igieniche generali e le disposizioni vigenti in materia.

#### Art.11 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

1. Nei casi in cui le case coloniche esistenti non dispongono di acqua condotta, l'approvvigionamento idrico per uso domestico deve essere assicurato da acqua di pozzo che deve - a cura e spese del proprietario - essere sottoposta a periodici accertamenti chimici e batteriologici.

2. I pozzi devono essere convenientemente protetti da possibili fonti di inquinamento.

3. L'allacciamento alla rete idrica è comunque obbligatorio ove la distanza alla condotta adduttrice non sia inferiore a ml.200.

#### Art.12 Depositi di infiammabili

1. Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni del T.U. delle Leggi di P.S. 18.6.1931, n. 773. e del relativo Regolamento 6.5.1940, n. 635, ed a quelle di cui al D.M. 31.7.1934, modificato dal successivo D.L.12.5.1937, recanti "norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di olii minerali" e successive modificazioni.

2. In caso di inosservanza, il trasgressore sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria.

#### Art. 13 Incameramento della acque piovane

1. I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio, regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti ecc.

. Sanzione amministrativa da £. 10.000 a £.1.000.000.

Art. 14  
Latrine

1. Gli scarichi provenienti dalle latrine devono essere convogliati nella pubblica fognatura, secondo le prescrizioni dell'art.4 del vigente Regolamento per il servizio di fognatura comunale.

2. I pozzi neri, le fosse settiche tradizionali e quelle di tipo IMHOFF devono essere realizzate secondo quanto prescritto in materia dal Regolamento per il servizio di fognatura comunale.

3. In particolare vanno osservate le seguenti disposizioni:

a) i pozzi neri possono essere utilizzati solo per abitazioni in cui non vi sia distribuzione idrica interna, con dotazione in genere non superiore a trenta - quaranta litri giornalieri pro-capite e quindi con esclusione degli scarichi di bagni e lavabi, di cucina e di lavanderia;

b) le vasche settiche tradizionali non dovranno essere utilizzate per nuovi insediamenti abitativi e quelle esistenti dovranno adeguarsi alle caratteristiche stabilite dalle norme tecniche generali del Comitato dei Ministri nei tempi che saranno stabiliti dall'Autorità Comunale con apposita ordinanza;

c) nei pozzi neri e nelle fosse settiche tradizionali e tipo IMHOFF non devono essere immesse acque meteoriche o di superficie, acque reflue da attività lavorative, gas vapori, fanghi o altri materiali di rifiuto, ma esclusivamente i liquami domestici;

d) i pozzi neri, le fosse settiche tradizionali e di tipo HIMHOFF debbono essere svuotati almeno una volta l'anno a cura e spese dei proprietari; ne è vietato però lo svuotamento nei giorni festivi;

e) per lo smaltimento del materiale accumulato in pozzi neri, vasche settiche tradizionali, vasche tipo IMHOFF si potrà fare ricorso fino a che non venga attivato l'impianto comunale centralizzato di depurazione, ove i liquami dovranno essere versati, ad idoneo smaltimento sul terreno;

f) la dispersione può essere effettuata solo a distanza di almeno 50 mt. da abitazioni e di almeno mt.100 da pozzi freatici, da

serbatoi, condotte e impianti in genere di acque potabili, con esclusione dei campi coltivati a colture consumate crude dall'uomo.

4. Sono proibite le latrine nei cortili, formate da ripari mobili o da recinti di fascine.

5. Sanzione amministrativa da L.30.000 a L. 300.000.+

#### Art.15

#### Stalle

1. Le stalle per bovini ed equini e gli allevamenti zootecnici in genere, devono avere pavimentazione impermeabile, dotata di idonei scolii.

2. Le stalle adibite a più di due capi devono essere dotate di concimaia, ai sensi dell'art.23 del R.D. 27 luglio 1934,n.1265, e devono disporre di tutte le protezioni necessarie per la prevenzione degli infortuni. Le stalle per vacche lattifere devono essere dotate di appositi locali per la raccolta del latte e depositi dei recipienti; devono inoltre essere dotate di adeguati servizi igienici aventi i requisiti di cui al D.P.R. 327/80 per il personale di custodia e per gli eventuali mungitori.

3. Il locale per la raccolta del latte, salvo le particolari caratteristiche previste dal R.D. 9 aprile 1929,n. 994, deve essere attiguo alla stalla, avere pavimento in materiale impermeabile che permetta lo scolo delle acque all'esterno, pareti rivestite in materiale impermeabile e facilmente lavabile fino ad un'altezza di m.2,20, finestra apribile all'esterno e reti anti-mosche, impianto di acqua corrente potabile per il lavaggio dei recipienti, spogliatoio, lavandino e doccia per gli operatori addetti.

#### Art.16

#### Concimaie

1. Il letame dovrà essere raccolto in concimaie con platea impermeabile lontane da corsi d'acqua, ad una distanza non inferiore ai 25 mt. dalla propria abitazione e non inferiore ai 50 mt. dalle abitazioni altrui. I manufatti devono essere costruiti con fondo e pareti resistenti ed impermeabili. La platea

de e essere con idonea pendenza verso una cunetta impermeabile che convogli il liquame ad una vasca a perfetta tenuta. Tali contenitori devono avere una capacità non inferiore al volume di liquidi e/o deiezioni prodotte in sei mesi, valutato in base alla potenzialità massima dell'insediamento.

2. Il letame, prodotto in proprio o proveniente da terzi, può essere accumulato temporaneamente, prima dello spandimento, in prossimità dei terreni destinati a riceverlo, direttamente sul terreno purchè questo sia di natura argillosa. Se il suolo è permeabile è necessario posizionare un idoneo telo che preservi dalle infiltrazioni di percolato in profondità. Il terreno da utilizzare per questi stoccaggi temporanei va predisposto compatandolo con macchine operatrici e costruendo attorno alla piattaforma così composta un piccolo argine di terra per evitare dispersioni di percolato e dilavamenti da parte di acque piovane. Il cumulo deve essere posizionato ad idonea distanza da acque superficiali, case di civile abitazione e strade trafficate. Se il cumulo è destinato a permanere per più di due giorni dovrà essere coperto con paglia, terreno o telo di plastica o dovrà essere sottoposto ai trattamenti isetticidi consentiti, allo scopo di limitare il più possibile lo sviluppo di mosche.

3. Lo spandimento del letame e dei liquami è vietato nei giorni festivi; negli altri giorni è consentito soltanto entro le ore 11 antimeridiane. Avvenuto lo spargimento, entro le 24 ore successive deve essere interrato. Il trasporto del letame e dei liquami deve avvenire evitando l'attraversamento dei centri abitati. Durante la distribuzione del liquame deve essere evitata la formazione di aerosol. Lo spargimento dei liquami può essere eseguito solo avendo previamente acquisito la relativa autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

4. Sanzione amministrativa da L. 250.000.- a L. 500.000.-

5. Oblazione in via breve di L. 250.000.-

#### Art.17

#### Cani a guardia di edifici rurali

1. I cani a guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi ma assicurati ad idonea catenella, a meno che la proprietà non sia convenientemente recintata.

2. Sanzione amministrativa da L. 10.000.- a L. 1.000.000.-

3. Nessun cane può essere lasciato libero ed incustodito a vagabondare sul territorio comunale, pena l'applicazione delle sanzioni previste nel Regolamento per la prevenzione del randagismo di cui alla L.R. 39/1990.

#### C A P O IV

#### FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI-SPIGOLATURE

##### Art.18

##### Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

2. Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

3. Sanzione amministrativa da L. 40.000.- a L. 500.000.-

4. Oblazione in via breve di L. 20.000.-

5. Obbligo del contravventore all'eliminazione degli impedimenti.

##### Art.19

##### Spurgo di fossi e canali

1. Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio o danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

2. I fossi delle strade comunali e rurali devono, a cu-

ra e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte.

3. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario, o di chi per esso nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

4. Sanzione amministrativa da L. 50.000.- a L. 500.000.
5. Oblazione in via breve di L. 20.000.-

#### Art.20

##### Distanze per fossi, canali ed alberi

1. Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale.

2. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali vanno rispettate le norme previste dal R.D. 8.12.1933 n°1740

3. Per la distanza degli alberi di alto fusto è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine; per gli alberi di non alto fusto, le viti, arbusti, siepi vive ecc.l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo.

4. Sanzione amministrativa da L. 20.000.- a L. 200.000.
5. Oblazione in via breve di L. 40.000.-

#### Art.21

##### Recisione di rami protesi o radici

1. I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolare le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, vietando la libera visuale, come previsto dal R.D. 8.12.1933 n°1740.

Sanzione amministrativa da £. 10.000 a £. 1.000.000  
Oblazione in via breve di £. 10.000.

#### Art.22

##### Divieto di taglio di esemplari arborei

*Art 22  
Cost. Finanze*

1. E' fatto divieto di tagliare gli esemplari arborei di grande dimensione e di pregio ambientale; ove l'abbattimento si rendesse inevitabile, dovrà essere preventivamente acquisita l'autorizzazione al taglio dall'Autorità competente . E' fatto altresì obbligo di sostituire le piante deperienti, schiantate o sottomesse con specie analoghe.

2. L'Amministrazione Comunale provvederà alla formazione di apposito elenco degli esemplari arborei di pregio.

Sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 500.000.

Oblazione in via breve.....//.....

#### Art.23

#### Aratura dei terreni

1. I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzana o cavezzaglia per volgere l'aratro, le bestie o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle ripe ed ai fossi.

2. Gli operatori ed i proprietari che uscendo dai terreni, con macchine operatrici o trattori, imbrattino con residui di terra il manto stradale, sono tenuti a ripulirlo immediatamente.

3. Sanzione amministrativa da L. 50.000.- a L. 500.000.

#### Art.24

#### Spigolatura

1. Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.

2. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

3. Sanzione amministrativa da L.10. 000 a L. 1.000.000.

## C A P O V

### MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

#### Art.25

##### Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria

1. Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere eseguito quanto segue:

a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale d'intesa con gli organi regionali e con l'Osservatorio fitopatologico competente per territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 giugno 1931, n.987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni;

b) salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 giugno 1931, n.987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n.1700, e modificate con R.D. 2 dicembre 1937, n.2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati alla azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, agli organi regionali o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonchè di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

#### Art.26

##### Divieto della vendita ambulante di piante e sementi

1. E' vietato il commercio ambulante delle piante, parti di piante o di sementi destinate alla coltivazione.

2. E' vietato trasportare piante o parti di piante e-

sposte all'istituzione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio di fitopatologia competente.

3. Sanzione amministrativa da L. 200.000. a L. 400.000.

4. Oblazione in via breve di L. 133.000.- (salvo la vendita sia effettuata nei mercati)

#### Art.27

Cartelli per esche avvelenate e per trattamenti con presidi sanitari di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe.

1. E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate ovvero presidi sanitari di 1<sup>a</sup> o 2<sup>a</sup> classe, qualora le sostanze ventiche possano recar danno all'uomo o agli animali domestici, di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "terreno avvelenato" e l'indicazione del tempo di carenza.

2. Sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 300.000.-

3. Oblazione in via breve di L. 133.333.- (fatta salva l'azione penale).

### C A P O VI

#### MALATTIE DEL BESTIAME

#### Art.28

##### Obbligo di denuncia

1. I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art.1 del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio.1954, n.320 e nella circolare n.55 in data 5 giugno 1954 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art.29

##### Isolamento per malattie contagiose

1. Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell' intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, collocandoli in locale separato dagli altri animali.

2. I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

3. Sanzione amministrativa da L.20.000 a L. 200.000.-

4. Oblazione in via breve di L. 133.333.-

#### Art.30

Seppellimento di animali morti per malattie infettive ed altre cause

1. L'interramento degli animali - le cui carni o prodotti siano destinati all'alimentazione - morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo o morti per altre cause, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n.320 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Sanzione amministrativa da L.20.000 a L. 200.000.-

3. Oblazione in via breve di L. 133.000.-

#### Art.31

Igiene delle stalle

1. Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate, in buono stato di costruzione con pareti di facile pulizia.

2. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzacccherato di sterco od altre materie.

3. E' vietato tenere il pollaio nelle stalle.

4. Sanzione amministrativa da L.10.000 a L. 400.000.-

5. Oblazione in via breve di L. 133.333.-

### C A P O VII

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILITA' ALTRUI

Art.32  
Culture agrarie - Limitazioni

1. Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle culture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purchè la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali culture.

2. Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle culture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

C A P O VIII

SANZIONI

ART.33  
Accertamento delle violazioni e sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonchè dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

2. Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di £. 10.000 ad un massimo di £. 1.000.000.

3. Ai sensi dell'art. 107 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni, le trasgressioni al presente Regolamento possono essere conciliate all'atto della contestazione mediante versamento da parte del trasgressore nelle mani dell'agente accertatore di una somma corrispondente all'oblazione contestuale stabilita, limitatamente a quelle categorie di violazioni per le quali l'Amministrazione Comunale ha ammesso l'oblazione immediata e ne ha fissato la misura.

4. Nel caso di mancata oblazione immediata per rinuncia

del trasgressore, ovvero perchè non ammessa, si applicheranno le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n.689.

Art. 34

Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 35

Inesecuzione di ordinanza

1. Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco a norma della Legge Comunale e Provinciale, salvi i casi previsti dall'art.650 del codice penale o da altre leggi o regolamenti generali o speciali, è punito con la sanzione da £. 10.000 a £. 1.000.000.

Art.36

Sequestro e custodia di cose

1. I funzionari e gli agenti, all'atto di accertare l'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengano alla persona obbligata per l'infrazione.

2. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

3. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24.11.1981, n.689 e del D.P.R. 22.7.1982, n.571.

4. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

5. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art.37  
Sospensione delle autorizzazioni

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla Legge o dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

2. La sospensione può avere una durata massima di gg. 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

Art.38  
Risarcimento danni

1. Nel caso che la trasgressione abbia arrecato danno al Comune o a terzi, l'Autorità comunale può subordinare l'accettazione della conciliazione di cui al precedente art.37, alla condizione che il trasgressore elimini, in termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione stessa e lo stato di fatto che la costituisce.

Art. 39  
Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente Regolamento dopo il favorevole esame da parte dell'organo regionale di controllo, sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo comunale ed entrerà in vigore, ai sensi dell'art.14 u.c. dello Statuto Comunale, il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

2. Entrato in vigore, il presente Regolamento abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie in esso contemplate od in contrasto con lo stesso.  
(polizia)